

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-1260 del 13/03/2023                                                                                                                                                                                                                                |
| Oggetto                     | LCBeauty SpA Strada Del Marano, 95 Faetano<br>Repubblica di San Marino (RSM). IMPORT NOTIFICA<br>SM1022 Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2.<br>Procedura di notifica generale per il trasporto<br>transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2023-1280 del 10/03/2023                                                                                                                                                                                                                               |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                                                                                                   |
| Dirigente adottante         | PATRIZIA VITALI                                                                                                                                                                                                                                                    |

Questo giorno tredici MARZO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento

**Notifica:** **SM 1022**

**Notificatore:** **LCBeauty SpA** – Strada Del Marano, 95 Faetano Repubblica di San Marino (RSM).

**Produttore:** **LCBeauty SpA** - Strada Del Marano, 95 Faetano Repubblica di San Marino (RSM), **(vedi allegato 6)**

**Destinatario/impianto intermedio:** **Incoss Cosmeceutica Industriale Srl** via Einaudi n° 8 Castello d'Argile

**Operazione di trattamento:** **Operazione di smaltimento D8** (*Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12*) e successivo **D9** *Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)*

**Vettore** **CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop.** Via Romagnoli 13, Ravenna

**Allegati:** Sedi produttive del rifiuto (Allegato 6), Itinerario principale ed alternativo, (Allegato)

### **Approvazione della notifica SM 1022**

#### **I. Decisione**

- La notifica SM 1022 per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:  
codice EER: 07 06 01\* (soluzioni acquose di lavaggio acque madri)  
quantità totale: 700 tonnellate  
tipo di imballaggio: autocisterna  
stato fisico: liquido

destinati all'impianto non intermedio gestito dalla Società Incos Cosmeceutica Industriale Srl via Einaudi n° 8 Castello d'Argile per essere sottoposti all'operazione di smaltimento D8-D9 è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;

2. la presente Decisione è valida fino al 14 Febbraio 2024;
3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione interessata nella procedura di notifica in oggetto;
5. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;

## **II. Condizioni**

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nell'allegato 6 del dossier di notifica. Il documento di movimento serie SM 1022 dovrà essere aggiornato a seconda dell'unità di produzione del rifiuto come di seguito indicato:
  - Strada del Marano, 95 Faetano (RSM) – SEDE LEGALE OPERATIVA
  - Via Primo maggio, 5 Faetano – SEDE OPERATIVA SECONDARIA
2. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
3. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti pericolosi e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
4. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

### **III. Avvertimenti**

1. la presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di smaltimento intermedio indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova;
4. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
5. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte della società LCBeauty SpA all'Autorità competente di Spedizione, da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., ed a seguito dell'accettazione da parte delle medesima Autorità. La garanzia finanziaria potrà essere prestata anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
6. ogni spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.; Incos Cosmeceutica Industriale Srl dovrà inserire nel SISPED i movimenti previsti con le medesime tempistiche.
7. Ciascuna spedizione deve essere comunicata a tutte le Autorità interessate utilizzando i documenti di cui all'art. 16 paragrafo 1 b del Regolamento CE/1013/2006 e s.m., almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio;
8. Ai sensi dell'art. 16 paragrafo 1 lett. d ed e del Regolamento CE/1013/2006, il destinatario

deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti e deve certificare, non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento dei rifiuti;

9. Incos Cosmeceutica Industriale Srl i., quale impianto di destinazione finale dei rifiuti notificati, è tenuta ad attivare le procedure informatiche di gestione transfrontaliera dei rifiuti ritirati, tramite il gestionale "SISPED" presso il quale la Ditta medesima, dovrà essersi preventivamente accreditata;
10. come indicato nel Contratto di smaltimento, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:
  - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o lo smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
  - il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
11. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;
12. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la presente Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:
  - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
  - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
  - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
  - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
13. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i..

#### **IV. Motivazioni**

L'autorità competente di spedizione Dipartimento Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino ha trasmesso con nota del 14 febbraio 2023/1722 rep. TTR 2023/0097 U, il dossier di notifica successivamente acquisito agli atti con PG. 2022/28087 del 16/02/2023.

Il notificatore ha integrato il dossier in data 01/03/2023 in atti PG 36448/2023, a seguito del rilascio della nuova autorizzazione al trasporto in capo al vettore CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop, utilizzato per la presente notifica.

In data 07/03/2023, il Dipartimento Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino ha trasmesso con nota del 07 marzo 2023/1722 TTR 2023/0157 U in atti PG 40764/2023 del 07/08/2023, un aggiornamento del modulo di notifica e movimento visto il rilascio della nuova autorizzazione al trasporto del rifiuto notificato in capo a CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop, n° BO01804 del 08/02/2023.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa allegata al dossier e le successive integrazioni non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. e alle motivazioni espresse dal notificatore.

La società LCBeauty SpA di San Marino è il produttore del rifiuto notificato aventi due sedi operative inerenti lo stesso stabilimento produttivo.

L'impianto di destinazione finale è in possesso di valida autorizzazione rilasciata con Delibera della Giunta Regionale n. 105 del 28/01/2021, la cui è allegata determina dirigenziale ARPAE n. 6297 del 23/12/2020.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto, si ritiene valido il versamento di importo pari a € 774,63 effettuato dal notificatore con bonifico bancario in data 24/02/2023.

#### **V. Rimedi giuridici**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o,

in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente  
dell'Area Autorizzazioni e Concessioni  
Metropolitana <sup>1</sup>  
Dott.ssa Patrizia Vitali  
(documento firmato digitalmente)<sup>2</sup>

Allegati: - Elenco sedi produttive notificatore  
- Itinerario

*Il presente documento, composto da n. 6 pagine e n. 2 Allegati, costituisce copia conforme all'originale informatico firmato digitalmente dalla Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, realizzato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).*

---

<sup>1</sup> Il presente atto è sottoscritto in virtù della Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DDG n. 113/2018 del 17.12.2018 che ha conferito al Dott.ssa. Patrizia Vitali l'incarico di Direttore dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

<sup>2</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**